

Comunicazione n. DIS/2685 del 14-1-2000

inviata allo studio legale ...

Oggetto: **Sollecitazione all'investimento mediante attribuzione di stock options ai dipendenti - Richiesta di chiarimenti**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale codesto Studio legale, in nome e per conto della società ... (con sede nello Stato *estero*), ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 33, comma 2, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/99 #¹ (di seguito "il regolamento"), in occasione dello svolgimento in Italia di un piano di *stock option* riservato ai dipendenti delle società controllate dalla citata ..., la cui esecuzione ha avuto inizio in data 12 luglio 1999.

In particolare il piano presenta le seguenti caratteristiche:

- a ciascun dipendente è stato assegnato un certo quantitativo di diritti di opzione all'acquisto, ad un prezzo prefissato, di azioni emesse dalla società capogruppo statunitense; dette opzioni non sono in alcun caso cedibili per atto *inter vivos*, e non hanno comunque alcun valore commerciale;
- il diritto di opzione di cui sopra sarà esercitabile **soltanto decorsi tre anni dalla assegnazione** (c.d. "*vesting period*") e quindi, nel caso di specie, a partire dal 12 luglio 2002: durante tale periodo di tempo **i dipendenti non potranno beneficiare in alcun modo del diritto medesimo**;
- né al momento dell'attribuzione dell'opzione, né durante il *vesting period*, i dipendenti sono in qualche modo vincolati all'esercizio della stessa: la scelta circa detto esercizio potrà essere effettuata in qualunque momento dal 12 luglio 2002 al 10 luglio 2009.

In relazione a quanto sopra esposto, codesto Studio legale richiede di conoscere:

- se il prospetto informativo concernente la sollecitazione di che trattasi debba essere pubblicato prima dell'assegnazione delle opzioni ovvero una volta scaduto il *vesting period*;
- cosa si intenda, nella fattispecie in esame, per "conclusione della sollecitazione" ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Consob dei risultati dell'offerta (art. 33, comma 3, del regolamento).

Al riguardo si ritiene che, tenute presente tutte le caratteristiche dell'operazione illustrata, la pubblicazione del prospetto informativo vada effettuata almeno 5 giorni prima della data a partire dalla quale il dipendente beneficiario del diritto di opzione, decorso il *vesting period*, avrà la possibilità di esercitare effettivamente detto diritto (**ossia entro il 7 luglio 2002**): ciò in quanto, sulla base delle previsioni del piano, la scelta di investimento del beneficiario stesso, per la cui tutela la normativa impone la redazione e la messa a disposizione del prospetto, potrà essere operata esclusivamente a partire da tale data.

E' stato infatti sottolineato che dall'attribuzione gratuita del diritto di opzione non deriva in alcun modo, in capo al dipendente, un vincolo all'acquisto delle azioni, né un impegno di natura economica: è anzi lasciata alla discrezionalità di ciascuno, al momento prestabilito dal piano, **non solo la scelta circa l'esercizio o meno del diritto ma altresì l'individuazione della misura di**

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in *CONSOB, Bollettino* n. 5/99.

tale esercizio.

Si rammenta, peraltro, che i dati contenuti nel prospetto dovranno essere debitamente aggiornati, per tutto il periodo di durata della sollecitazione (**cioè fino al 2009**), in occasione dell'approvazione del bilancio dell'emittente ovvero qualora si verificano fatti idonei a modificare in maniera significativa le informazioni contenute nel prospetto medesimo.

Le conclusioni sopra esposte non sembrano inficiate dalla possibilità, prevista in alcuni casi specifici quali la morte del dipendente o il suo pensionamento, di riconoscere all'avente diritto (erede del dipendente o dipendente pensionato) l'esercizio anticipato dell'opzione: l'eccezionalità delle ipotesi individuate, infatti, fa presumere che i soggetti di volta in volta interessati e quindi "sollecitati" saranno in numero certamente inferiore ai duecento (cfr. art. 33, comma 1, lett. a), del regolamento).

Quanto al secondo quesito posto da codesto Studio si evidenzia, conformemente ad un recente orientamento espresso dalla Commissione, che l'obbligo di comunicazione dei risultati, di cui all'art. 33, comma 3, del regolamento, potrà essere convenzionalmente adempiuto al termine di ciascun anno solare successivo all'inizio della sollecitazione (ossia dal 2002 al 2009).

Maria Mazzearella **C O N S O B**
Antonio Rosati